

IVA

L'Iva sui guanti monouso e pluriuso in lattice, vinile e nitrile

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW E DEI REDDITI ESTERI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Alle cessioni di articoli di **abbigliamento protettivo** per **finalità sanitarie** quali **guanti in lattice, in vinile e in nitrile**, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici è stata applicata **l'esenzione Iva ai sensi dell'articolo 124 D.L. 34/2020**, fino al 31 dicembre 2020, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#); le stesse cessioni sono dal 1° gennaio 2021 **assoggettate all'aliquota Iva del 5%** come da [tabella A](#), parte II-bis, punto 1-ter.1, allegata al D.P.R. 633/1972.

Alcuni interventi di prassi si sono occupati dell'applicazione dell'agevolazione alla **cessione di guanti** fornendo, in alcuni casi, indicazioni utili ed in altri interpretazioni meno condivisibili, lasciando dubbi sul corretto trattamento fiscale delle cessioni.

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli con la circolare 12/D/2020, prot. 163209/RU, si è limitata ad indicare il **codice di classifica doganale** delle merci oggetto dell'agevolazione Iva, in particolare per i guanti:

- ex **3926 2000** (indumenti e accessori di abbigliamento compresi guanti, mezzo guanti e muffole);
- ex **4015 1100** (guanti, mezzo guanti e muffole, per chirurgia);
- ex **4015 1900** (voce residuale altri).

La voce "ex" sta a significare "**una parte di**" e pertanto occorre individuare, all'interno della voce considerata, quali siano i beni agevolabili.

La norma **non definisce l'ambito soggettivo** di applicazione ossia i destinatari del trattamento Iva agevolato.

Risulta **rilevante la "finalità sanitaria" dei beni**, da intendersi in senso **oggettivo**: sono cioè

agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire ***in primis* la protezione degli operatori sanitari** dalla diffusione del virus.

Con **l'adozione poi dei protocolli di sicurezza anche gli operatori obbligati** al loro rispetto hanno potuto acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo della disciplina agevolativa Iva.

I beni sono individuati nel **Rapporto ISS Covid-19, n. 2/2020**, *"Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2"*, approvate dal Comitato Tecnico Scientifico, attivo presso la Protezione Civile e recepite dal Ministero della salute.

Il documento citato in sostanza indica quali sono i dispositivi di protezione individuale ed i dispositivi medici (**guanti**, mascherine, camici o occhiali) **che gli operatori sanitari devono indossare** nei principali contesti in cui entrano in contatto con i pazienti affetti da Covid-19 ([circolare 26/E/2020](#), paragrafo 2.11).

Anche le **cessioni effettuate a favore dei grossisti** che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, **possono godere del trattamento agevolato** ([risposta 525/E/2020](#)).

In pratica **l'abbigliamento protettivo** richiamato tassativamente dall'[articolo 124, comma 1, D.L. 34/2020](#), per essere ammesso al regime agevolativo ([circolare 45/E/2020](#)), deve rispettare i **seguenti requisiti**:

- essere classificato in uno dei codici di classifica doganale di cui alla circolare 12/D/2020;
- essere un dispositivo di protezione individuale (DPI) oppure un dispositivo medico (DM);
- essere utilizzato per finalità sanitarie.

Con la [risposta 507/E/2020](#) l'Agenzia delle entrate ha confermato che alle cessioni dei guanti, **considerati DPI (dispositivo di protezione individuale) o DM (dispositivo medico)**, si è applicato il regime di esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020, e l'aliquota Iva nella **misura ridotta del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021**.

I beni possono considerarsi DPI o DM (circolare 45/E/2020, prot. 429029/RU) quando il dispositivo oggetto di importazione, alternativamente:

- è **conforme al Regolamento (EU) n. 2016/425**, per i dispositivi di protezione individuale, a prescindere dalla circostanza che rientri nel novero dei DPI della categoria I, II o III; la circostanza che il DPI sia di categoria I o II non ne comporta a priori l'inidoneità ai fini di contrasto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, stante la

platea più ampia di lavoratori e utenti, rispetto a quella del personale sanitario, cui la norma dell'[articolo 124 D.L. 34/2020](#) si rivolge;

- è conforme alla Direttiva 42/93/CEE del Consiglio UE, per quanto attiene ai Dispositivi Medici.

L'Agenzia delle dogane e monopoli ha risposto sul [proprio sito](#) al quesito di un **importatore di guanti classificati DPI di I Categoria** destinati ad un cliente grossista che li destinerà alla grande distribuzione. L'utente ha chiesto espressamente: questi guanti, privi dell'espressa indicazione di uso sanitario e non dichiarati monouso, possono beneficiare dell'esenzione Iva ai sensi dell'[articolo 124 D.L. 34/2020](#) e delle successive [circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate 26/E/2020](#) e dell'Agenzia delle Dogane 45/D/2020?

L'Agenzia delle dogane e monopoli, dopo aver riepilogato i documenti di prassi, ha specificato che il requisito della finalità sanitaria può **intendersi soddisfatto quando non emerge "in modo chiaro ed univoco prova del contrario**, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all'emergenza sanitaria in corso" ma risponde ritenendo che **"i guanti DPI di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato** (ad esempio, i guanti commercialmente definiti "di uso domestico", guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili) **non possono fruire del citato regime agevolativo Iva ex articolo 124 DL 34/2020**".

L'Agenzia delle entrate con la [risposta numero 213 del 26 marzo 2021](#) è tornata poi sull'argomento dell'aliquota Iva applicabile alle **cessioni di guanti con riferimento a quelli "pluriuso"** classificati come DPI di primo grado e, basandosi sulla risposta dell'Agenzia delle dogane e monopoli, ha concluso quanto segue: la **caratteristica di "lunga durata" dei guanti "pluriuso" commercializzati porta ad escludere che gli stessi possano beneficiare del regime di favore** previsto dall'[articolo 124 del Decreto Rilancio](#), ritenendo quindi applicabile l'aliquota **Iva in misura ordinaria**.